



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

**SEMINARIO  
ENGINEER CAREER START**

**INIZIO DELLA CARRIERA DEL CTU**

Palermo, 03.07.2024

Dott. ing. Cinzia Desi



## Chi è il Consulente Tecnico d'Ufficio

Ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, quando per la risoluzione della controversia sono necessarie cognizioni in materie specifiche che il Giudice non possiede e non è tenuto a possedere e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni od esperienze tecniche, l'organo giudicante può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici.

Quindi, se la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di una questione tecnica, il Giudice dispone la consulenza tecnica d'ufficio e procede alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, scegliendolo tra quelli iscritti nell'Albo del Tribunale di appartenenza.



Il consulente tecnico d'ufficio è un professionista che assume il ruolo di ausiliario del Giudice: grazie alle sue specifiche competenze, questi è in grado di portare nel processo civile una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.

Il consulente tecnico d'ufficio è un professionista dotato di specifiche conoscenze tecniche, incaricato dal magistrato ad assisterlo per svolgere tutte quelle attività idonee ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti alla nascente controversia.

Il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, deve avere una buona conoscenza delle regole processuali e di procedura civile che condizionano in maniera essenziale la qualità e soprattutto la regolarità del lavoro peritale che svolge.



## Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

Dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo Albo Nazionale dei consulenti tecnici di ufficio previsto dalla Riforma della giustizia Cartabia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Con il provvedimento attuativo , il Decreto Ministeriale del 14.08.2023, n.109 sono stati definiti :

- ❖ nuove categorie di consulenti
- ❖ i settori di specializzazione per ciascuna categoria
- ❖ gli obblighi a carico degli iscritti
- ❖ le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso

Il Decreto 109/2023 prevede l'istituzione di albi telematici in ogni Tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni, e di un elenco nazionale complessivo, che opera anch'esso solo in modalità telematica.



Secondo quanto stabilito dal Decreto, per iscriversi all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio di un specifico Tribunale sono necessari questi requisiti:

- Iscrizione all'Ordine professionale di propria competenza
- Essere in regola con gli obblighi di formazione professionale previsti dall'ordinamento professionale cui si è iscritti
- Essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione all'ordine di appartenenza
- Residenza o domicilio professionale (verificato dall'Ordine Professionale) nel circondario del Tribunale
- Competenza tecnica specifica ed approfondita dei settori e categorie dell'Albo ai quali si chiede l'iscrizione, maturata con specifica esperienza professionale almeno quinquennale «effettiva e continuativa».



Se non si è in possesso del requisito dell'esperienza professionale quinquennale, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, sempre che il richiedente sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
  - b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  - c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
- Essere di condotta morale specchiata



Ogni professionista può essere iscritto soltanto in un Albo, a più categorie o settori di specializzazione, sempre che soddisfi per ogni categoria e settore i requisiti.

Nella domanda di iscrizione all'albo il professionista indica con dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

- a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
- b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- e) il curriculum scientifico;
- f) l'ordine in cui è iscritto;



- g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- j) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- k) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;





- l) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- m) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

La domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale può essere presentata esclusivamente telematicamente ogni anno soltanto in due finestre temporali: tra il 1 marzo e il 30 aprile e tra il 1 settembre e il 31 ottobre.



## La nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio

Il Giudice emette un provvedimento, chiamato ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio, nella quale indica, oltre agli estremi identificativi del procedimento giudiziario, ossia il numero di ruolo, il nominativo del professionista scelto come consulente di ufficio, l'incarico da conferire al consulente e fissa l'udienza nella quale il professionista nominato deve comparire per prestare il giuramento ed il conferimento dell'incarico o invita il consulente a depositare il verbale di accettazione dell'incarico con contestuale giuramento, come disposto dall'articolo 191 c.p.c., come modificato a seguito del Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022.

L'ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio viene notificata dalla Cancelleria del Tribunale, oltre che alle parti, al consulente nominato tramite posta elettronica certificata.



Il consulente tecnico d'ufficio, che è iscritto all'Albo specifico, è obbligato a prestare il proprio ufficio, laddove non sussistano particolari motivi di astensione.

Il consulente tecnico, infatti, in assenza di impedimenti stabiliti dalla norma, non può rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato: con la presentazione della domanda ha preventivamente manifestato il proprio consenso a esercitare tali funzioni. Diversamente, nel caso di esperto nominato dal Giudice non compreso nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale, questi non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciare anche in assenza di particolari motivi.

Prima di accettare l'incarico, però, il tecnico deve verificare che non vi siano ragioni di incompatibilità ed accertare la natura dell'accertamento a lui demandato, al fine di valutare se è in possesso delle specifiche competenze tecniche per assolverlo in maniera compiuta ed esaustiva.



Motivi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 51 c.p.c. sono:

- ✓ se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- ✓ se egli stesso, o il coniuge, è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliato o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- ✓ se egli stesso, o il coniuge, ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o de alcuno dei suoi difensori;
- ✓ se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure vi ha prestato assistenza come consulente;
- ✓ se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
- ✓ in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza



Ai sensi dell'articolo 192 del c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio che rientra nei casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 51 c.p.c., deve rifiutare l'incarico, depositando apposita istanza al Giudice almeno tre giorni prima dell'udienza nel quale è stato convocato per il giuramento di rito o entro il termine fissato per l'accettazione con deposito del relativo verbale.

Le parti del giudizio hanno facoltà di presentare un'eventuale ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice nello stesso termine di almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al consulente.



## Giuramento del consulente tecnico d'ufficio

All'udienza di conferimento dell'incarico, indicata nel decreto di nomina, od oramai più frequentemente nel verbale di accettazione dell'incarico, il consulente tecnico d'ufficio presta giuramento secondo la formula di rito «*Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità*», ai sensi dell'articolo 193 del c.p.c..

In tale occasione, il consulente:

- ✓ comunica la data dell'inizio delle operazioni peritali;
- ✓ chiede al Giudice autorizzazione ad avvalersi di eventuali esperti ausiliari;
- ✓ chiede al Giudice l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e/o altri tipi di mezzi;
- ✓ Chiede al Giudice la corresponsione di un acconto.



Il Giudice, oltre ad esprimersi sulle richieste di autorizzazione avanzate dal consulente tecnico d'ufficio:

- ✓ assegna un termine al consulente tecnico d'ufficio per l'invio della relazione alle parti;
- ✓ assegna un termine al termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio;
- ✓ assegna un termine al termine al consulente tecnico d'ufficio del deposito della relazione con le eventuali osservazioni delle parti e risposte del consulente tecnico d'ufficio;
- ✓ dispone la corresponsione in favore del consulente tecnico d'ufficio di un fondo spese in acconto delle proprie spettanze;

In tale udienza le parti possono nominare eventuali consulenti tecnici di parte.



## Principali materie di competenza tecnica di un ingegnere consulente tecnico d'ufficio

I principali ambiti di interesse degli ingegneri nelle consulenze tecniche d'ufficio sono:

- Stime dei valori di mercato di beni immobili e mobili nelle procedure concorsuali, nelle cause di divisione ereditaria o di scioglimento di comunione in genere o nelle cause penali di accertamento della compatibilità reddituale di patrimoni immobiliari e mobiliari;
- Stima del valore locativo di beni immobili;
- Accertamento delle cause e successiva stima di danni a beni mobili ed immobili;





## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

- Accertamento di diritti reali gravanti su beni immobili, come diritto di abitazione ed uso, servitù, usufrutto ...;
- Stima di lavori eseguiti in caso di disaccordo tra le parti o delle lavorazioni non eseguite secondo la regola d'arte in appalti privati e pubblici;
- Accertamento di eventuali responsabilità professionali di figure tecniche, quali ad esempio progettista o direttore dei lavori, in appalti privati e pubblici o individuazione dei compensi a loro spettanti;
- Accertamento di violazione di diritti intellettuali (brevetti o marchi o siti internet);



- Accertamento della dinamica di incidenti stradali o sinistri stradali e di danni dei mezzi/beni coinvolti;
- Accertamento della sussistenza di vizi a beni compravenduti, come beni immobili o attrezzature o impianti forniti;
- Accertamento della conformità urbanistica di beni immobili;
- Redazione di tabelle millesimali;
- Accertamento di pertinenzialità di beni accessori, come locali box/posti auto o cantine;
- Attività di direzione lavori per mettere in esecuzione sentenze



## La consulenza tecnica d'ufficio

L'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio ha un ruolo fondamentale nella decisione che prenderà il Giudice in quanto in essa sono rappresentate circostanze tecniche sulla scorta delle quali il Giudice deciderà la causa. Di conseguenza le dichiarazioni tecniche del consulente finiscono essere decisive ai fini dell'esito della controversia.

La consulenza tecnica d'ufficio deve essere scritta in maniera chiara ed esaustiva, anche perché dopo anni potrebbe essere richiesto di fornire chiarimenti

Compito primario di un buon consulente tecnico d'ufficio è:

- ✓ fornire risposte chiare, puntuali e sintetiche ai quesiti posti dal Giudice;
- ✓ non esprimere pareri, ma soltanto valutazioni di natura squisitamente tecnica, debitamente accompagnate da documentazione di riscontro;



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

- ✓ utilizzare documenti depositati agli atti (può essere utilizzata documentazione non agli atti, esclusivamente in specifiche circostanza se si ha il consenso delle parti e l'autorizzazione del Giudice);
- ✓ applicare massima diligenza e professionalità nell'espletamento dell'incarico assegnato, rispettando le regole di deontologia professionale nei rapporti con i colleghi.

L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Il consulente può avvalersi di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali, ma assumendone la responsabilità verso le parti e verso il Giudice.



La consulenza tecnica d'ufficio si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ studio preliminare degli atti di causa;
- ✓ sopralluogo presso i luoghi oggetto di causa con rilievo dello stato dei luoghi, grafico e fotografico;
- ✓ redazione della bozza di c.t.u., completa di tutti gli allegati, ed invio a mezzo pec alle parti nel termine indicato nel verbale di giuramento;
- ✓ nel termine fissato dal giudice nel provvedimento di nomina, trasmissione al consulente di eventuali osservazioni sulla relazione peritale delle parti;
- ✓ nell'ulteriore termine per il definitivo deposito della relazione, stesura definitiva della relazione di c.t.u. tenendo conto delle osservazioni proposte dalle parti , accogliendole o respingendole con motivazione oppure con risposte e/o chiarimenti, e deposito telematico della stessa con allegate le osservazioni ricevute dalle parti.



## Responsabilità del consulente tecnico d'ufficio

1. Responsabilità civile: il consulente tecnico è tenuto a risarcire gli eventuali danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, sancita dall'articolo 64 c.p.c.. Ad esempio il ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo, la richiesta di rimborso per eccessive spese di consulenze tecniche di parte per dimostrare l'erroneità delle conclusioni della relazione peritale, l'omissione di accertamenti irripetibili;



2. Responsabilità penale: il Consulente Tecnico d'Ufficio, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, conforme alla definizione data dall'articolo 357 del codice penale. Sono, quindi, applicate le fattispecie di reato collegate a questa qualifica, come peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio. Ad esempio la produzione di false giustificazioni per essere sostituito è punibile in base all'articolo 366 del codice penale (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa da € 30 a € 516; oppure fornire un parere falso o affermare l'esistenza di fatti non veri è punibile in base all'articolo 373 del codice penale (Falsa perizia o interpretazione) con la reclusione da sei mesi a tre anni. Inoltre la sussistenza di "colpa grave" comporta come pena accessoria la sospensione dall'esercizio della professione;



3. Responsabilità disciplinare: l'attività del consulente tecnico è soggetta al controllo del Presidente del Tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'ordine o collegio professionale può promuovere procedimento disciplinare (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nel caso in cui l'attività peritale non venga svolta in base a precise regole dettate dal codice di procedura civile, ovvero non aver tenuto una condotta morale specchiata o non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.